

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2752 del 31/05/2018
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE A DERIVARE ACQUA PUBBLICA AD USO IDROELETTRICO DAL FOSSO SANT'ALESSIO CON POTENZA NOMINALE DI 32 KW E OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL FOSSO SANT'ALESSIO E DEL FIUME SAVIO IN LOC ALFERO_PONTE MALAGAMBA_COMUNE DI VERGHERETO (FC)_DITTA GDM ENERGIA SAS DI BARTOLINI GILBERTO & C_PRAT FC12A0033
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2862 del 31/05/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trentuno MAGGIO 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- la L.R. 18 maggio 1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale”;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate

derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;

- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2102, “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 2067, “Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021”, che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per I corpi idrici superficiali;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n.100 (Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”, ai sensi dell’art.18, l.r.43/2001);

PREMESSO CHE:

- con determinazione regionale n. 12923 del 15/10/2013, è stato rilasciato a GDM ENERGIA sas il provvedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, dal corso d’acqua Fosso Sant’Alessio in località Ponte Malagamba con occupazione di aree demaniali di pertinenza del Fosso Sant’Alessio e del fiume Savio [cod. 130000000000 1 ER] nel comune di Verghereto (FC), nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare, parte integrante del predetto atto, con scadenza al 31/12/2015 – Pratica FC12A0033;
- con nota pervenuta in data 16/12/2015 e acquisita al protocollo n. PG.2015.0882703 del 21/12/2015, la GDM ENERGIA sas ha presentato domanda di rinnovo della concessione sopracitata;

DATO ATTO CHE:

- le caratteristiche del prelievo non sono variate, per cui le portate, i volumi derivati e i dati di sintesi dell'impianto autorizzato risultano essere i seguenti:
- salto lordo 124,00 m;
- portata massima 110 l/s;
- portata media 26 l/s;
- potenza nominale di concessione 32 kW;
- potenza installata 100 kW;
- le opere di derivazione sono ubicate nel comune di Verghereto (FC) loc. Ponte Malagamba, su terreno demaniale distinto nel NCT di detto comune foglio n. 63 mapp.li 39 ed antistanti aventi le seguenti coordinate geografiche UTM RER: X=741.596 Y=854.402;
- l'opera di presa è localizzata sulla sponda orografica destra del Fosso Sant'Alessio in loc. Ponte Malagamba, realizzata tramite una griglia a caduta posta ortogonalmente allo scorrere dell'acqua, che determina il bacino di calma per il prelievo e sulla quale è realizzata la gaveta per il rilascio del D.M.V.;
- la centrale e l'opera di rilascio sono di pertinenza del fiume Savio;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000);

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- in sede di istruttoria di rinnovo è stato richiesto il parere di competenza alla Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ambito di Cesena (PGDG/2017/0002354 del 07/03/2017);
- a seguito di sopralluogo esperito dalla Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ambito di Cesena in data 07/04/2017 (assunta a protocollo PGDG/2017/0003854 del 11/04/2017), sono state accertate alcune criticità:

- il DMV non risultava garantito a causa del materiale lapideo che ostruiva la canaletta appositamente realizzata;
- la briglia in muratura presentava una porzione di paramento esterno crollata con potenziale pregiudizio di stabilità per la briglia stessa e avrebbe dovuto essere attuato un intervento di manutenzione straordinaria che ripristinasse l'integrità dell'opera.
- in data 28/04/2017, protocollo PGDG/2017/4488, è stato richiesto al Gruppo Carabinieri Forestale di Forlì-Cesena un accertamento per violazione dell'art.17 del T.U. di Legge n.1775/1933 e del disciplinare di concessione, art.49 R.R. 41/2001;
- in data 13/05/2017 è stato redatto da Regione Carabinieri Forestale – stazione di Verghereto (FC) un verbale di contestazione di illecito amministrativo (verb. n. 03/2017 del 13/05/2017) a seguito di sopralluogo eseguito in data 10/05/2017 (protocollo PGDG/2017/0005720 del 31/05/2017);
- che è stata depositata presso questa Agenzia la documentazione tecnica relativa all'intervento di ripristino (protocollo PGDG/2017/0009076 del 28/08/2017);
- in data 19/09/2017 (protocollo PGDG/2017/0009883) Arpaè – Area Coordinamento Rilascio Concessioni, in seguito alla documentazione inoltrata, invitava a ripristinare la briglia esistente con gli interventi di manutenzione straordinaria necessari;
- in data 20/09/2017 assunta a protocollo PGDG/2017/0009944 è stata trasmessa ad Arpaè – area Coordinamento Rilascio Concessioni la CILA di inizio lavori presentata in data 28/08/2017;
- in data 20/10/2017 assunta a protocollo PGDG/2017/0011140 è stata data comunicazione dallo studio Cober srl, incaricato dal concessionario per i lavori di manutenzione straordinari della briglia, della fine lavori in data 16/10/2017;

PRESO ATTO:

- del parere espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna, con prescrizioni dettate dalla det. n.3794 del 20/11/2017

(PGDG/2017/0012493 del 22/11/2017) e riportate nell'art. 7 del disciplinare, parte integrante del predetto atto;

CONSIDERATO CHE:

- le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il **deflusso minimo vitale (DMV)**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO CHE:

- il Deflusso Minimo Vitale (DMV), fissato nell'atto concessorio di cui alla determinazione regionale n. 12923 del 15/10/2013, nella misura di 50 l/s debba essere riconfermato;

DATO ATTO INOLTRE:

- che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso idroelettrico per cui il canone è fissato ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento;
- del pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo della concessione, pari ad € 87,00 in data 18/12/2015;
- del regolare pagamento dei canoni di concessione fino al 2018, anno per il quale l'importo è fissato nella misura di € 591,15 di cui € 455,26 per l'utilizzo della risorsa idrica ed € 135,89 per l'occupazione di area demaniale;
- che il deposito cauzionale, già versato dal titolare in data 18/10/2013 nell'importo di € 564,04, è stato aggiornato rispetto al canone 2018 ed è stato versato il conguaglio in data 22/05/2018, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nella misura di € 27,11;
- che la richiesta di rinnovo di concessione è stata assoggettata al procedimento di cui all'art. 27 del R.R. 41/01;

D E T E R M I N A

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare a GDM ENERGIA sas, C.F. 04011610401, con sede legale in via Don Gino Saragoni n.13/2, comune di Verghereto (FC) fraz. Alfero, la concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal corso d'acqua Fosso Sant'Alessio, in località Ponte Malagamba del comune di Verghereto (FC), per uso idroelettrico su terreno distinto nel NCT di detto comune al fg. n.63, mappale 39 e antistante, la concessione all'occupazione delle aree demaniali strumentali all'impianto idroelettrico, di cui 349 mq di pertinenza del fosso Sant'Alessio catastalmente individuati su terreno distinto nel NCT del comune di Verghereto (FC) al fg. n.63, antistante ai mappali 37 e 39, e di cui 136 mq di pertinenza del fiume Savio [130000000000 1 ER] catastalmente individuati al NCT del comune al fg. n.63 antistante i mappali 173 (ex 99) e 102, già concessa con determinazione n. 12923 del 15/10/2013 a GDM ENERGIA sas;
2. di stabilire che il prelievo è esercitato con portata media di 26 l/s per produrre, con un salto di 124 m, una potenza nominale di 32 kW;
3. di fissare il Deflusso Minimo Vitale (DMV) per il periodo estivo ed invernale nella misura di 50 l/s da lasciar defluire in alveo;
4. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2035;
5. di approvare il disciplinare allegato al presente atto che riprende il disciplinare della Determina n.12923 del 15/10/2013 con le integrazioni e gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo, come già sottoscritto dal concessionario in data 28/05/2018;
6. di dare atto che:
 - il canone per l'utilizzo della risorsa relativo all'anno 2018, fissato in € 591,15 (di cui € 455,26 per l'utilizzo della risorsa idrica ed € 135,89 per l'occupazione di area demaniale) è già stato

versato;

- i canoni annuali successivi al 2018, calcolati sulla base dei kW assentiti, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - il deposito cauzionale, fissato in € 591,15, è già stato conguagliato col versamento di € 27,11;
 - sono già state versate le spese di istruttoria per un importo di € 87,00;
7. di dare atto che:
- il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo già versato quale deposito cauzionale e la sua integrazione sono introitati sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
8. di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
9. di rammentare che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà

procedere alla modifica delle condizioni fissate da relative disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

10. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
11. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
12. di notificare il presente atto a mezzo PEC alla società GDM ENERGIA sas;
13. di dare atto che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
14. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

La Responsabile

Unità specialistica Progetto Demanio

Avv. Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fosso Sant'Alessio in loc. Ponte Malagamba per uso idroelettrico, con occupazione di area demaniale, richiesta dalla ditta GDM ENERGIA sas (C.F. 04011610401) con istanza presentata in data 16/12/2015 e protocollata con n. PG.2015.0882703 del 21/12/2015 (Prat. N. FC12A0033)

ART. 1

QUANTITATIVO DI ACQUA DERIVATA E RISPETTO DEL DMV

Quantità di acqua derivabile: portata massima pari a 110 l/s; portata media derivabile pari a 26 l/s; qualora la quantità d'acqua derivata risultasse superiore a quella sopra concessa saranno applicati i provvedimenti sanzionatori ex art. 17 del T.U. di Legge n. 1775/1933.

Il concessionario deve garantire costantemente a valle del prelievo, il deflusso di una quantità d'acqua pari a 50 l/s individuata quale "deflusso minimo vitale" (DMV); pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque, a valle del prelievo, uguale o minore rispetto al valore sopra individuato, è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

ART.2

DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

La risorsa derivata è utilizzata esclusivamente per produrre, con un salto di m 124, la potenza nominale di kW 32 per uso idroelettrico.

L'energia elettrica prodotta viene immessa nella rete di distribuzione nazionale ed è realizzata utilizzando turbine collocate all'interno di apposito fabbricato.

ART.3

OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE

L'occupazione permanente di area demaniale riguarda le pertinenze del Fosso Sant'Alessio e del

Fiume Savio e risulta così distribuito:

- Fosso Sant'Alessio: opera di presa/vasca di scarico per complessivi mq 349, catastalmente individuati al fg.n.63 antistante i mappali 37 e 39;
- Fiume Savio [130000000000 1 ER]: porzione di fabbricato per centrale di turbinamento realizzata in c.a. parzialmente interrata; scarico con tubo del Ø=350 per rilascio in alveo, con opera in c.a. e scogliere di raccordo per l'innesto del tubo in scarpata fluviale per complessivi mq 136, catastalmente individuati al fg.n.63 antistante i mappali 173 (ex 99) e 102.

ART.4

LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

1. Il prelievo è localizzato sulla sponda orografica destra del Fosso Sant'Alessio in loc. Ponte Malagamba, in adiacenza ad una briglia in muratura su terreno distinto nel NCT del comune di Verghereto (FC) al fg.n. 63, mapp. 39 e antistanti e avente le seguenti coordinate UTM-RER X=741.596 Y=854.402.
2. L'impianto idroelettrico è composto dalle seguenti opere:
 - opere di derivazione in destra orografica del Fosso Sant'Alessio realizzata tramite una griglia a caduta di cm 500x50 cm posta ortogonalmente allo scorrere dell'acqua, subito a monte di una briglia esistente in muratura, che determina il bacino di calma per il prelievo e sulla quale è realizzata la gaveta per il rilascio del D.M.V.;
 - vasca di carico posta in destra orografica, interrata, con dissabbiatore e scarico del Ø=350 per le acque di lavaggi e di troppo pieno;
 - condotta del Ø=350 di lunghezza pari a 1250 m, completamente interrata fino alla centrale di turbinamento;
 - centrale di turbinamento posizionata in un manufatto parzialmente interrato con paramento esterno rivestito in bozze e con le scarpate di raccordo protette con massi ciclopici;
 - opera di rilascio al Fiume Savio [130000000000 1 ER] tramite una condotta del Ø=350 e

opere in c.a. per il raccordo con la scarpata idraulica, protetta con scogliera in massi ciclopici.

3. Ogni variazione relativa alle opere di presa dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 5

PRESCRIZIONI IN FASE DI ESERCIZIO, INTERFERENZE CON OPERE E/O LAVORI IDRAULICI

1. Il concessionario dovrà utilizzare accorgimenti tali da recare minor disturbo possibile alla fauna presente nell'area. Dovrà inoltre preservare ed escludere da qualsiasi tipo di intervento gli habitat eventualmente presenti nell'area oggetto di intervento. Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito. Qualora il corso d'acqua fosse oggetto di lavori od opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale del manufatto, il Concessionario provvederà a propria cura e spesa all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, attenendosi alle modalità ed alle direttive tecniche che il Servizio prescriverà.
2. Nell'area soggetta alla concessione il Concessionario è tenuto a eseguire, in modi e tempi consentiti dal Servizio concedente, i necessari interventi conservativi e in particolare:
 - il controllo e la manutenzione dei manufatti, sia periodicamente, sia al verificarsi delle piene e di ogni altro evento significativo;
 - il taglio e la rimozione dall'ambito fluviale della vegetazione spontanea che dovesse occultare o interferire con l'opera autorizzata, compresa la rimozione dei rami caduti;
 - l'asportazione dall'ambito fluviale di detriti, legname e altri materiali intercettati dai manufatti;
 - la rimozione dei sedimenti fluviali accumulati per effetto dei manufatti, con ricollocazione

a valle;

- la pulizia e il ripristino dell'efficienza dei manufatti per il convogliamento delle acque meteoriche.
3. Il Servizio concedente si riserva la facoltà di prescrivere nel tempo gli ulteriori interventi di protezione cui dovesse sorgere la necessità per effetto delle opere realizzate, comprese eventuali difese idrauliche anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati.
 4. Il Servizio concedente potrà sorvegliare lo svolgimento dei lavori di manutenzione e prescrivere, in ogni momento, le misure tecniche e le modalità esecutive che riterrà opportune per la miglior tutela del buon regime e della sicurezza del corso d'acqua.
 5. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
 6. Ogni modifica dello stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dal Servizio concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

ART. 6

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. È vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, i beni demaniali oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare e a occupare area demaniale. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante

assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

2. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del Servizio concedente.
3. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di derivazione, che non possono essere abbandonate senza aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. Il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri la qualità ed il regime del corso d'acqua.
4. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
5. Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate.
6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.
8. Il Servizio concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.
9. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
10. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale e agli addetti alla vigilanza del Servizio concedente, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

11. L'Amministrazione concedente non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono totale a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
12. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
13. Il Concessionario è tenuto a mantenere il Deflusso Minimo Vitale (DMV) in conformità a quanto disposto nella D.G.R. n. 2067/2015: ovverosia nella misura di 0,05 mc/s (50 l/s) nel periodo estivo e nel periodo invernale. Tale prescrizione dovrà essere garantita mediante un sistema fisso di rilascio del DMV posizionato sull'opera di presa, sistema che, laddove non presente, dovrà essere realizzato a cura e spese del Concessionario entro sei mesi dalla notificazione del presente provvedimento con successiva comunicazione di adempimento al Servizio concedente.
14. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
15. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi

nei modi indicati dal Servizio concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

ART. 7

CONDIZIONI GENERALI DA RISPETTARE IN CORSO DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE

CONTENUTE NELLA DET. N. 3794 DEL 20/11/2017 DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE – SERVIZIO AREA ROMAGNA

1. Il presente nulla osta, ai soli fini idraulici, concerne unicamente la permanenza delle opere esistenti che ricadono nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie al mantenimento dell'impianto idroelettrico dovrà essere concordata dal Richiedente con i rispettivi proprietari;
2. l'impianto idroelettrico da intendersi nella sua totalità dovrà essere mantenuto in conformità agli elaborati progettuali allegati alla Determina Dirigenziale n.12923 del 15/10/2013;
3. il Richiedente, negli interventi di manutenzione, adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sull'esecuzione dei lavori. L'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;
4. è compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da mantenere;
5. dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al Richiedente o ai tecnici dallo stesso incaricati;
4. qualsiasi materia od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia che sono e restano proprietà

demaniale, trasportati dalla corrente d'acqua od utilizzati nelle operazioni di manutenzione, dovranno essere rimossi e smaltiti a cura e spese del Richiedente secondo la normativa vigente;

5. i tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. L'eventuale taglio di vegetazione, di cui il Concessionario abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, dovrà essere smaltito, quando del caso, secondo la normativa vigente. L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata all'Arpae-Sac di Forlì-Cesena e al presente Servizio per eventuali autorizzazioni o prescrizioni;
6. nel caso in cui venissero realizzati ulteriori lavori nell'alveo del corso d'acqua, sarà necessario ottenere la relativa autorizzazione/nulla-osta da parte di questo servizio;
7. il Concessionario è direttamente responsabile delle lavorazioni effettuate sia durante la fase esecutiva che a lavori ultimati;
8. il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale del Servizio e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;
9. l'Amministrazione concedente non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera

ammessa sono a totale carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;

10. nessun onere potrà ricadere sull'Amministrazione concedente in relazione al nulla osta idraulico accordato per il mantenimento dell'impianto idroelettrico;
11. il Servizio scrivente resta, in ogni caso, estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione accordata, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
12. il Richiedente è consapevole che parte dell'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idrogeologico (art.13) e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento avverso di natura idrogeologica. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità R2 (rischio medio) dal PSRI (Piano Stralcio Rischio Idrogeologico), il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idrogeologica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni di bacino, anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza;
13. in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, su segnalazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio Area Romagna, l'amministrazione concedente (ARPAE) ha facoltà di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;

14. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.

ART. 8

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2035, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto.
2. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato di prescrizioni normative in disposizioni legislative, regolamentari o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 32 del Regolamento Regionale n. 41/2001.
3. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 9

CANONE DELLA CONCESSIONE E CAUZIONE DEFINITIVA

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non

possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

2. L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi delle condizioni della concessione è pari a una annualità del canone. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del R.D. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 10

RINNOVO

1. Nel caso in cui il concessionario, al termine della concessione, intenda rinnovarla, dovrà presentare istanza di rinnovo della medesima prima della scadenza naturale, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2035.
2. Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 11

SANZIONI

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della

presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni per violazione degli obblighi e/o delle prescrizioni previste dal presente disciplinare; decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, qualora non vi provveda; destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione; mancato pagamento di due annualità del canone; decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

2. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 12

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa.

ART. 13

DISPOSITIVI DI MISURAZIONE

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 il concessionario è tenuto alla misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati installando idonea strumentazione presso il punto di prelievo e ove presente presso l'opera di restituzione. Il concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento della strumentazione. I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e

Agenti fisici), all'Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale. Il concessionario, allo scopo di verificare che l'entità del deflusso minimo vitale (DMV) lasciato defluire in alveo corrisponda a quello prescritto, dovrà realizzare misure di portata a valle dell'opera di presa secondo modalità da concordare con ARPAE e con il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. I dati raccolti dovranno essere trasmessi a tali enti competenti. Entro sei mesi (6 mesi) dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare il concessionario dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna ed Arpae- Direzione Tecnica, per l'approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche da adottare (strumentazione, localizzazione dei punti di installazione dei dispositivi di misura, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto del DMV e sul monitoraggio quantitativo dei prelievi.

ART. 14

COMUNI RIVIERASCHI E SOVRACANONI

Ai sensi degli artt. 52 e 53 del T.U. 1775/1933 e ss.mm.ii sono considerati rivieraschi la Provincia di Forlì-Cesena e il Comune di Verghereto. Detto Comune è anche compreso nel bacino imbrifero montano del Fiume Savio e del fiume Marecchia ai sensi del D.M. 14 dicembre 1954 e ss.mm.ii..

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.